

NEWSLETTER SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 60 – DEL 02.09.2019

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: pronte le regole per l'invio nei nuovi termini previsti dal Decreto Crescita

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 04/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 04/07/2019, ha definito le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico (periodo transitorio previsto dal Decreto Crescita) e ha approvato le specifiche tecniche per l'invio dei dati.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione tre servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico:

un primo servizio web, all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", consente l'upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei corrispettivi delle singole giornate;

un secondo servizio, disponibile sempre nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", consente, in alternativa, la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l'indicazione del regime di ventilazione;

un terzo servizio che consente l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati tramite i diversi servizi disponibili direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che il Decreto Crescita ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo dell'invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

2. Vendite a distanza attraverso piattaforme digitali: le regole per la trasmissione dei dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 31/07/2019

Con Provvedimento del 31/07/2019 l'Agazia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le vendite a distanza online di beni importati o di beni all'interno dell'Unione Europea tra fornitori e acquirenti, comunicano all'Agazia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.

L'invio dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre; la prima scadenza sarà il 31 ottobre 2019. I dati dovranno essere trasmessi tramite i servizi telematici dell'Agazia delle Entrate.

PRASSI AMMINISTRATIVA

1. Gestione globale di case di riposo per anziani: esente Iva

Agazia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 221 del 01/07/2019

L'Agazia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 221 del 01/07/2019, ha chiarito che alle attività svolte da una società che si occupa della gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), si applica il regime di esenzione previsto dall'art. 10, n. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

La richiesta di precisazioni arriva da una società che si occupa della gestione dell'assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità sia pubbliche che private. Nel caso specifico di attività di servizi dedicati a una struttura residenziale per anziani che spaziano tra i servizi di assistenza infermieristica, di alloggio, di assistenza alla persona a quelli di animazione, la ristorazione, la consulenza dietetico-nutrizionale, la lavanderia, le pulizie e tutti quei servizi occorrenti per la gestione della residenza per anziani. In particolare la società istante è in procinto di sottoscrivere un contratto per la gestione globale e unitaria dei vari reparti dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri riservati agli ospiti di una Rsa gestita da un ente no profit. Il contratto prevede la fornitura per tutti i giorni dell'anno, comprese le festività, 24 ore su 24 dei servizi socio-sanitari, di quelli di ristorazione e di quelli di pulizia e sanificazione dei locali della casa di riposo.

L'Agazia delle Entrate, confermando la soluzione prospettata dall'istante per l'applicazione dell'esenzione Iva ex art. 10, n. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ha ribadito quanto già espresso nelle Risoluzioni n. 1/2002, 39/2004, 60/2004 e 164/2005, nelle quali si afferma che il regime di esenzione si applica alle prestazioni indicate dal momento che non è rilevante la natura giuridica di chi le effettua, ma bensì la natura oggettiva della norma.

Si ricorda inoltre che l'esenzione presuppone la gestione globale delle strutture e che tale agevolazione riguarda anche le prestazioni rese da terzi purchè anche questi si facciano carico della gestione globale della casa di riposo.

COOPERATIVE SOCIALI

2. Consultazione delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute

Agazia delle Entrate, Comunicato stampa del 01/07/2019

L'Agazia delle Entrate, con comunicato stampa del 01/07/2019, ha reso noto che è disponibile online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agazia delle Entrate.

Per aderire al servizio c'è tempo fino al prossimo 31 ottobre. In tal modo è possibile accedere al proprio archivio di fatture elettroniche trasmesse fin dal 1° gennaio 2019. Potranno accedervi sia gli operatori Iva che i loro intermediari delegati.

Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml.

3. Note di variazione: chiarimenti

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 65/E del 10/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 65/E del 10/07/2019, ha fornito chiarimenti in merito alle variazioni Iva in caso di cessioni di beni superiori a euro 154,94 a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell'Unione Europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione.

4. Somme riaddebitate all'interno di un consorzio: trattamento ai fini IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 228 del 12/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 228 del 12/07/2019, ha chiarito che l'eventuale contributo aggiuntivo richiesto da un Consorzio ai propri associati, derivante da un accordo in base al quale lo stesso è richiesto in ipotesi di produzione superiore ad un punto di riferimento comprensionale predefinito e teso a regolamentare il mercato, può essere qualificato come penalità, essendo somme richieste a semplice titolo di riaddebito senza svolgere alcuna attività e in assenza di qualsiasi sinallagma tra gli importi richiesti e le prestazioni rese. Pertanto tali somme sono escluse dall'applicazione dell'Iva.

La società istante è infatti una società agricola, operante nella produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggio e fornitrice di latte al caseificio trasformatore. La società è anche socio del consorzio del formaggio, con la qualifica di allevatore-produttore. In caso di latte lavorato per la produzione di formaggio in eccesso si procede alla determinazione dei conteggi della contribuzione aggiuntiva in capo ai singoli caseifici: le somme richieste sono a mero titolo di riaddebito senza collegamento tra gli importi richiesti e le prestazioni rese.

COOPERATIVE AGRICOLE

5. Servizi di formazione professionale rese gratuitamente da una cooperativa sociale: trattamento ai fini IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 237 del 15/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 237 del 15/07/2019, ha chiarito che le prestazioni didattico-formative rese da una cooperativa sociale che riceve l'incarico da parte di una Regione, nei confronti di minori, sono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

COOPERATIVE SOCIALI

6. Prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali: trattamento IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 240 del 15/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 240 del 15/07/2019, ha chiarito che la cooperativa sociale che svolge attività di convitto e alloggio nei confronti, principalmente, di minori stranieri non accompagnati, affidati temporaneamente al Comune nel cui territorio sono stati ritrovati, sconta l'Iva al 5% e non può optare per la non imponibilità prevista per le Onlus di cui all'art. 10, comma 8 del D.P.R. n. 633/1972.

La qualifica di Onlus di diritto consente infatti di scegliere il trattamento fiscale più vantaggioso soltanto per i tributi diversi dall'Iva.

COOPERATIVE SOCIALI

7. Trasferimenti gratuiti a favore di Onlus

Agenzia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 252 del 16/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 252 del 16/07/2019, ha chiarito che, in attesa che diventi operativo il Registro Unico Nazionale, l'agevolazione di cui all'art. 82, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società – si applica ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore (Onlus, Odv, Aps).

Soltanto a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l'agevolazione in esame troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo Settore.

8. Trasferimenti gratuiti a favore di Onlus di beni non previsti dalla normativa

Agenzia delle Entrate, Risposta all'istanza di interpello n. 274 del 18/07/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 274 del 18/07/2019, ha chiarito che, in caso di trasferimento gratuito a favore di una Onlus di un bene non previsto dalla normativa al momento in vigore (né dalla legge né da un apposito Decreto del Mef), non sarà riconosciuto il regime fiscale per finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro o limitazione degli sprechi.

Il bene in ogni caso è annoverato tra le liberalità in natura e deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore, nel limite del 10% purchè sia utilizzato per scopi istituzionali.

La società istante è una società che si occupa di commercio all'ingrosso di calzature e accessori che intende cedere gratuitamente ad una Onlus scarpe fuori moda o difettose, non più commercializzabili e destinate a persone bisognose.

IL DIRETTORE

Rag. Giuseppe Battistello

